

Spett.
SARDALEASING SPA
Via IV Novembre, 27
07100 SASSARI

**Comunicazione di accesso alla proroga della moratoria
di cui all'art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73**

La scrivente impresa.....
.....Codice Fiscale/P.I.....

comunica che intende avvalersi della proroga del termine delle misure di sostegno a noi già concesse di cui all'art. 56, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (il **Decreto Cura Italia**), secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, **e pertanto limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile**, in relazione ai seguenti contratti di leasing o di finanziamento:

Misura C): contratto di leasing o finanziamento/i di seguito elencato/i per il/i quale/i si chiede la sospensione del pagamento della sola quota capitale sino al 31 dicembre 2021:

1. contratto n.
2. contratto n.
3. contratto n.
4. contratto n.

Durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi. La sospensione determinerà un allungamento della durata del/i contratto/i di leasing o di finanziamento di un numero di mesi corrispondenti al periodo di sospensione.

I termini di cui ai commi 6 e 8¹ dell'art 56 del Decreto Cura Italia sono conseguentemente prorogati fino alla stessa data del 31 dicembre 2021.

In fede

Luogo.....Data

Per l'impresa (firma)

.....

Nella qualità di

.....

NOTA BENE

La richiesta sottoscritta, unitamente al documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, può essere inviata alternativamente tramite:

- Consegna diretta in Filiale di riferimento del Gruppo BPER Banca
- PEC con documenti allegati all'indirizzo: moratoriacovid.sardaleasing@pec.gruppobper.it

¹ Art. 6: Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all' art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

- a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 31 dicembre 2021, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Art.8:L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fatti-specie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 dicembre 2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.